

Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, nn. 10267, 10268 e 10269
 Cass., sez. lav., 20 aprile 2021, nn. 10387, 10388, 10389, 10390
 Cass., sez. lav., 21 aprile 2021, n. 10572
 Cass., sez. lav., 23 aprile 2021, n. 10874
 Cass., sez. lav., 26 aprile 2021, nn. 11003, 11004, 11005, 11006

Silvano Imbriaci
Avvocato in Firenze

Svolgimento di attività professionale e iscrizione alla Gestione separata

La vicenda è ormai fin troppo nota. L'INPS rivendica l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, l. n. 335/1995; art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011) di quei lavoratori che svolgono attività professionale per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo di categoria, ma che non risultano (per svariati motivi) soggetti all'obbligo di iscrizione alla relativa Cassa Previdenziale, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo, comunque calcolato in base al reddito (cfr. messaggio INPS n. 821 del 15 gennaio 2014). Le molte questioni sorte a corredo di questa decisa presa di posizione dell'Istituto, nel merito, sono state in parte risolte dalla Cassazione con alcune pronunce della Sezione Lavoro del 2018 (14 dicembre 2018, n. 32506 e 32508 – commercialisti; 12 dicembre 2018, n. 32167 – avvocati; 17 dicembre 2018, n. 32608 – praticanti avvocati; 12 - 14 dicembre 2018, n. 32166, n. 32505 e n. 32507 – architetti ed ingegneri) nelle quali si è precisato che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, della legge n.

Esercizio di attività di lavoro autonomo per professione abituale

La Sezione lavoro della Cassazione, a poca distanza dalla pronuncia n. 4419 del 18 febbraio 2021, che aveva individuato nell'accertamento in fatto dello svolgimento di attività professionale in modo abituale l'elemento dirimente per l'iscrizione dei professionisti alla Gestione Separata Inps, quando non siano iscritti alla propria Cassa Professionale, offre soluzioni con sfumature diverse in ordine alle modalità con cui accertare tale requisito in presenza di indicatori specifici

LE MASSIME

Contribuzione previdenziale – Attività professionale svolta senza iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria – Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, l. n. 335/1995; art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011) – Soglia reddituale (art. 44 d.l. n. 269/2003) – Rilevanza – Svolgimento di attività professionale con caratteri di abitualità – Accertamento – Modalità – Indici presuntivi

Ai fini dell'iscrizione del professionista senza Cassa alla Gestione Separata INPS, è dirimente la verifica circa lo svolgimento dell'attività libero-professionale in forma abituale o meno. Nell'accertamento in fatto di tale requisito **possono rilevare** le presunzioni ricavabili dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA, dalle dichiarazioni rese a fini fiscali o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività. La percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad € 5.000 può rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia svolta con carattere di abitualità, secondo una valutazione ex ante.

¶ I. Cass., sez. lav., 20 aprile 2021, nn. 10387, 10388, 10389, 10390

Ai fini dell'iscrizione del professionista senza Cassa alla Gestione Separata INPS, è dirimente la verifica circa lo svolgimento dell'attività libero-professionale in forma abituale o meno. La percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad € 5.000 può rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia svolta con carattere di abitualità, secondo una valutazione ex ante. A fronte dell'accertamento in fatto dell'occasionalità dell'attività e della produzione di un reddito inferiore al limite, la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA **non sono elementi sufficienti a dimostrare** l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale

¶ II. Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, nn. 10267, 10268 e 10269

335/1995, come chiarita dall'art. 18, comma 12 del d.l. n. 98/2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale motivo devono iscriversi alla Gestione Separata i professionisti che svolgendo attività per la quale è prevista l'iscrizione al relativo albo professionale, non risultano tuttavia iscritti alla relativa Cassa previdenziale di categoria, anche quando siano tenuti al versamento della contribuzione integrativa in base al reddito percepito.

Il contenzioso però non è affatto diminuito, sotto il duplice profilo della esigibilità della contribuzione (prescrizione) e della rilevanza della produzione di reddito, a fronte della verifica dello svolgimento di attività professionale in modo abituale o occasionale. Ed è su quest'ultimo profilo che si è assistito nelle ultime settimane ad una rilevante produzione da parte della Suprema Corte, nel tentativo di definire criteri fermi di approccio alle singole fattispecie, caratterizzate tutte, sostanzialmente, dalla produzione di un reddito da parte del professionista non iscritto alla Cassa, inferiore alla soglia dei 5.000 euro.

Cenni sul quadro normativo

Occorre ricordare che l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 26 cit. riguarda i soggetti che svolgano per professione abituale anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 del TUIR, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con specifici limiti di reddito. La particolare struttura "elastica" di questa forma di contribuzione ha consentito nel tempo di arricchire la Gestione stessa, quasi in funzione residuale, del versamento di contribuzione relativa a varie forme di reddito, di cui sono risultati percettori particolari forme di lavoratori (dai collaboratori occasionali sopra i 5000 euro, agli addetti ai servizi turistici, agli assegnisti di ricerca, ecc.), in relazione alla qualificazione fiscale dei redditi percepiti. Dunque, in presenza di svolgimento di attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, la percezione del reddito viene

intercettata, in modo per così dire naturale, dalla stessa Gestione Separata, che arretra solo nel caso in cui il reddito prodotto dall'attività professionale sia già integralmente oggetto di obbligo assicurativo all'interno della cassa professionale di categoria.

La questione alla base di queste numerose decisioni della Sezione Lavoro riguarda la valutazione circa la possibile esclusione dell'obbligo di iscrizione a fronte della percezione di un reddito annuale inferiore ad € 5.000 sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 44 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, norma che impone l'iscrizione ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale che abbiano prodotto un reddito annuo derivante da dette attività superiore alla soglia anzidetta¹.

Le questioni interpretative e le soluzioni della Corte

Posta in termini netti, la questione fondamentale sembrava porsi in questi termini: il reddito sottosoglia impedisce di per sé l'iscrizione alla gestione separata, indipendentemente dalla verifica della abitualità dell'attività svolta? Tuttavia, lo sforzo di trovare una risposta soddisfacente a tale quesito non ha impedito l'emersione di alcune questioni, ancora più complicate, in punto di prova dell'abitualità, con soluzioni nelle quali si cominciano ad apprezzare alcune diverse sfumature interpretative, forse anche involontarie, che nuocciono alla apparente univocità dell'approccio interpretativo adottato.

Il punto di partenza che si ripete in tutte queste decisioni è rappresentato dal collegamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (da parte di un professionista iscritto ad un albo o elenco) all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. Il punto focale non è quindi dato dal livello di reddito prodotto, quanto dalla modalità con cui è svolta l'attività, potendo tale elemento risultare marginale solo ove sia stato prodotto un reddito superiore alla soglia, elemento necessario affinché anche un'attività autonoma occasionale possa cadere nelle maglie dell'obbligo contributivo. Quando invece l'attività sia

1. L'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, rubricato "Disposizioni varie in materia previdenziale", ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale... sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata».

abituale, non ha alcun rilievo la produzione del reddito. Per questo l'accertamento in fatto che spetta al Giudice del lavoro è in via preliminare solo quello della abitualità/occasionalità dell'attività professionale svolta (e questo ancora di più a fronte delle vicende che riguardano complessivamente la produzione di redditi sottosoglia).

Questo primo snodo interpretativo apre dunque la strada alla verifica delle modalità con cui ritenere raggiunta la prova dell'abitualità; ed è qui che le soluzioni proposte non appaiono del tutto uniformi. La questione riguarda in particolare quegli *indicatori*, del tutto peculiari in un'attività di tipo professionale, quali l'iscrizione all'albo, l'accensione di partita IVA, le dichiarazioni rese a fini fiscali, l'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività.

Secondo una linea interpretativa che appare prevalente (e che per comodità può essere riferita alle pronunce nn. 10387, 10388, 10389, 10390, e alla iniziale Cass. n. 4419/2021, in Guida al Lavoro n. 12/2021), *ben possono rilevare* nell'accertamento in fatto del requisito dell'abitualità tali indicatori, alla stregua di presunzioni che, pur non assurgendo al rango di presunzioni legali, costituiscono semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto. In termini pratici, in fondo, l'ente previdenziale ha solo questi elementi per la verifica in fatto dello svolgimento di attività professionale in modo abituale, essendo impensabile, per la natura degli accertamenti stessi, alcuna attività di tipo ispettivo a fronte di situazioni lontane nel tempo e non più attuali.

Secondo una interpretazione diversa (leggibile nelle pronunce nn. 11004, 10267, 10268 e 10269) e non esattamente in linea rispetto a quella sopra descritta, la Sezione Lavoro afferma che, nella prova dell'accertamento circa l'occasionalità, la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA *non sono elementi sufficienti* a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale. In altri termini, l'INPS è onerato della prova dell'abitualità, ma, a fronte dell'oggettiva produzione di un reddito inferiore alla soglia e all'occasionalità ritenuta dal giudice di merito, il ricorso a quegli indicatori non è elemento di per sé idoneo a dimostrare l'abitualità.

La differenza è sottile, ma sotto un profilo pratico netta, e densa di conseguenze.

In entrambe le situazioni la percezione di un reddito inferiore ai 5.000 euro può rilevare quale indizio

per escludere in concreto l'abitualità (secondo un'impostazione *ex ante*); tuttavia l'iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA, solo nella prima impostazione conservano l'astratta capacità (insieme ad altri elementi) di vincere tale presunzione. Ovviamente, andando ancora oltre, le questioni in punto di prova si possono porre solo laddove il Giudice ritenga di valorizzare questi elementi presuntivi, da soli o in modo concorrente. E tale constatazione diventa del tutto rilevante in presenza di ammissioni dirette da parte dei ricorrenti circa l'iscrizione all'albo (elemento normalmente pacifico in queste controversie), circostanza che di solito implica, come corollari, la presenza di altri elementi necessari per il suo mantenimento, quali ad esempio il numero minimo di affari trattati, l'utilizzo di un indirizzo di posta certificata, l'obbligo di aggiornamento o la sottoscrizione di polizza assicurativa; oppure in presenza di elementi oggettivi, quali la titolarità di partita IVA, collegata all'esercizio abituale di arti e professioni o di attività di lavoro autonomo (art. 5 d.p.r. n. 633/1972).

Per questi motivi la scelta di dare rilevanza a questi indicatori (compreso, beninteso, quello legato alla produzione di un reddito inferiore alla soglia) configura un altro tipo di soluzione possibile, giocata anche sul ruolo delle non contestazioni o delle regole comunque sulla ripartizione degli oneri probatori. Soluzione che, invece, sarebbe automaticamente preclusa laddove per la prova dell'abitualità non fosse data dignità a tali elementi presuntivi. Ed è attraverso questa prospettiva che deve essere interpretato anche il precedente specifico della Corte ossia Cass. n. 3799/2019, secondo cui «...il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione» - così Cass. n. 3799 cit.). In ogni caso, anche in quella sede, infatti, la produzione di un reddito superiore alla soglia aveva indotto la Corte a ritenere irrilevanti le questioni circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da sottoporre a contribuzione. ●

imbricisilvano01 - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA